Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 22 marzo 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

BENEDETTI Ottavio, il 17 luglio 1966 in Jesolo (Venezia).

BOARETTO Otello, il 25 agosto 1966 in Rezzato (Brescia).

BUCCI Francesco, vigile urbano, il 6 settembre 1966 in Riccione (Forlì).

CALLEGARI Emilio, il 6 settembre 1966 in Riccione (Forlì).

CARUSO Giuseppe, sottotenente complemento dei carabinieri, il 4 novembre 1966 in Firenze.

MONACELLI Giovanni, carabiniere, il 4 novembre 1966 in Firenze.

MELLINI Enzo, carabiniere ausiliario, il 4 novembre 1966 in Firenze.

COSMI Ugo, il 5 novembre 1966 in Latisana (Udine).

FANTIN Sante, il 5 novembre 1966 in Latisana (Udine).

TONIZZO Dino, il 5 novembre 1966 in Latisana (Udine).

ZAPPETTI Argeo, il 5 novembre 1966 in Latisana (Udine).

CRIVELLARI Ignazio, il 27 giugno 1967 in Monselice (Padova).

(1566)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **171.**
Costituzione della provincia di Pordenone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone.

La circoscrizione territoriale comprende i seguenti comuni:

Andreis Arba Arzene - Aviano Azzano Decimo - Barcis - Brugnera Budoia - Caneva Casarsa Castelnuovo - Cavasso Nuovo - Chions Cimolais Claut - Clauzetto Cordenons - Cordovado Erto e Casso - Fanna - Fiume Veneto - Fontanafredda - Forgaria del Friuli - Frisanco Maniago Meduno Montereale Valcellina - Morsano al Tagliamento Pasiano di Pordenone Pinzano al Tagliamento Polcenigo Porcia Pordenone Prata di Pordenone Pravisdomini - Roveredo in Piano Sacile - San Giorgio della Richinvelda San Martino al Tagliamento San Quirino San Vito al Tagliamento Sequals - Sesto al Reghena Spilimbergo - Tramonti di Sopra Tramonti di Sotto Travesio Valvasone - Vito d'Asio - Vivaro Zoppola.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

Art. 3.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **172.**
Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita in Salerno una sezione distaccata di Corte d'appello dipendente dalla Corte d'appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.

Art. 2.

E' istituita in Salerno una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione è compresa la Corte di assise di Salerno.

La circoscrizione della Corte di assise di Salerno comprende i tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.

Art. 3.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte di assise di appello di Salerno.

Art. 5.

Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. 173.

Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione, natura e durata

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697.

L'Ente autonomo è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Esso ha sede legale e amministrativa in Savona.

La sua durata è fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Circoscrizione

La circoscrizione dell'ente comprende gli ambiti portuali di Savona e Vado.

Art. 3.

Attribuzioni

L'ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonchè il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

L'ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonchè all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) concordare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

10) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

11) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

12) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

13) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

14) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza della Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;

15) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'ente.

Art. 4.

Finanze e patrimonio

Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:

1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;

2) i proventi delle gestioni dirette di cui al numero 8) dell'articolo 3 della presente legge;

3) i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorità tutorie;

4) le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, n. 3);

5) i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonchè le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;

6) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

7) eventuali contributi da parte dello Stato;

8) eventuali contribuzioni degli enti economici ed istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona.

L'ente ha, inoltre, facoltà di riscuotere ed imporre:

9) una tassa fino a lire 15 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nell'ambito della propria circoscrizione, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;

10) una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'articolo 9 della presente legge;

11) i contributi per il lavoro portuale previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione.

I proventi di cui ai punti 9), 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Art. 5.

Organi

Sono organi dell'ente:

il presidente;
il consiglio di amministrazione;
il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Presidente e vice presidente

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Se è nominato presidente dell'ente un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Vice presidente di diritto è il comandante del porto di Savona. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Al presidente sarà corrisposta un'indennità annua, sul bilancio dell'ente, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Compiti del presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitti e ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'ente.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna alla amministrazione doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze che il presidente emette a norma del comma precedente si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I della parte III del codice della navigazione.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è così composto:

1) il presidente dell'ente;
2) il comandante del porto di Savona;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro;
4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
6) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;
7) un rappresentante delle ferrovie dello Stato designato dalla Direzione generale dell'azienda;
8) il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;
9) il sindaco di Savona o un suo delegato;
10) il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato;
11) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato;
12) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino;
13) un rappresentante degli industriali;
14) un rappresentante dell'armamento;
15) un rappresentante degli spedizionieri;
16) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;
17) un rappresentante dei lavoratori marittimi;
18) tre rappresentanti dei lavoratori portuali.

I rappresentanti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

I rappresentanti di cui ai numeri da 13) a 18) sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Non possono essere nominati nè designati presidente o componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'ente.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 17) e 18), e coloro che abbiano con l'ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15) e 16).

Il mandato dei membri non di diritto del consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

Art. 9.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'ente e sull'ordinamento dei servizi;

2) elabora e propone, in conformità a quanto disposto al n. 2) dell'articolo 3, il piano regolatore del porto;

3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonchè le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

4) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al comitato direttivo;

5) delibera sulle tasse di cui all'articolo 4;

6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo articolo 23;

7) delibera inoltre:

a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;

b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione;

c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'articolo 11, n. 9);

f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;

g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'ente in condizione di assolvere i propri compiti;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'articolo 11, n. 8).

Art. 10.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è composto da:

1) il presidente;

2) il comandante del porto di Savona, vice presidente;

3) il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;

4) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;

5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Savona;

6) il sindaco di Savona o un suo delegato;

7) il rappresentante delle Ferrovie dello Stato in seno al consiglio di amministrazione;

8) due membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori ed uno in rappresentanza dei lavoratori.

Art. 11.

Compiti del comitato direttivo

Il comitato direttivo:

1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

3) delibera in materia di concessioni demaniali entro i limiti della competenza del capo del compartimento marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'articolo 36 del codice della navigazione;

4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 5 milioni;

5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'ente;

6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;

7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre amministrazioni, entro il limite di valore di lire 5 milioni indicato al precedente punto 4);

9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.

Art. 12.

Adunanze e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

Il comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno.

Le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità la votazione sarà rinnovata; verificandosi ancora la parità prevale il voto del presidente.

A ciascun componente del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 13.

Revisori dei conti

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi:

1) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente;

2) un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile;

3) un funzionario designato dal Ministro per i lavori pubblici;

4) un funzionario designato dal Ministro per le finanze;

5) il ragioniere capo della prefettura di Savona.

Sono membri supplenti:

1) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

2) un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile.

Il collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle sedute del comitato direttivo.

Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Art. 14.

Atti soggetti a controllo

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo devono essere inviate entro 8 giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

Entro 30 giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;

b) le tasse di cui all'art. 4;

c) le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7), lettera *a*);

d) i mutui e le altre operazioni finanziarie.

Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7), lett. *g*), sono approvate con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e, se concernenti spese per opere marittime, anche con quello dei lavori pubblici.

Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto — salvo quanto disposto dai due commi successivi — non diventano esecutive sino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consente.

Art. 15.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse, entro quindici giorni dalla loro assunzione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, per la prescritta approvazione.

Art. 16.

Norme amministrative e contabili

Nell'esercizio delle sue attività l'ente deve osservare:

a) le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonchè di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 25.

I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata, né creare oneri od impegni, oltre il termine dell'ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze.

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta all'apposito fondo « Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali ».

Art. 17.

Direttore generale

Capo dei servizi esecutivi dell'ente è il direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo.

Art. 18.

Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i controlli dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'amministrazione comunale.

Art. 19.

Ispezioni

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

Art. 20.

Scioglimento dell'amministrazione

L'amministrazione dell'ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per gli altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'ente.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione ed è nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 21.

Destinazione di personale statale ai servizi dell'ente

Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 3 della presente legge possono essere preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'ente altri funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unità e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

Nei ruoli del personale dell'ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Ente portuale Savona-Piemonte e Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, istituita con legge 9 ottobre 1967, n. 961, e sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697 e la legge 21 ottobre 1950, n. 943, relativi all'Ente portuale Savona-Piemonte.

Dalla stessa data le attività e le passività degli enti di cui al precedente comma sono devolute all'Ente autonomo del porto di Savona.

Art. 23.

Personale

Il personale impiegatizio ed operaio in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente portuale Savona-Piemonte e l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona passa alle dipendenze dell'Ente autonomo del porto di Savona.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile e di quello del tesoro, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale — compreso il direttore generale — comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente.

Con il successivo regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio e in quiescenza.

In nessun caso il trattamento globale del personale già dipendente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio o in quiescenza, potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

Art. 24.

Aree, beni ed opere demaniali

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

All'atto della cessazione dell'ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

Art. 25.

Norme di attuazione

Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — NATALI — PRETI — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° marzo 1968, n. **174**.

Abrogazione degli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, relativi all'imposta di licenza, e modifica alle aliquote dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 162 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni è applicata al reddito assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, con aliquota che può giungere fino al limite del 3,25 per cento se trattasi di redditi di categoria *B* e del 2,60 per cento se trattasi di categoria *C*-1, fermo sempre, tra l'una e l'altra aliquota, il rapporto indicato ».

Art. 2.

Gli articoli 183, 184, 185, 186, 187, 189 e 190 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 marzo 1968, n. **175**.

Norme integrative dell'art. 16 della legge 18 marzo 1967, n. 318, sugli orfani di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'articolo 16 della legge 18 maggio 1967, n. 318, si applica, ai soli fini del riconoscimento della condizione di orfano di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 365, anche in favore di coloro che all'atto della morte del genitore, pur avendo conseguito il 21° anno di età, si trovavano a carico del genitore medesimo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda all'Opera nazionale orfani di guerra entro il termine del 31 dicembre 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **176**.

Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle forze armate è articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica.

Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo articolo 11, lettera *f*), che riguardano più forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del presidente del Consiglio

superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto, designato dal rispettivo presidente di Sezione ».

All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attività comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. 177.

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione Internazionale degli organismi familiari (UIOF).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1° gennaio 1964.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.500.000 a carico dell'anno finanziario 1968 e in lire 1.300.000 a carico di ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede rispettivamente con riduzione di pari importo del capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — BOSCO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. 178.

Modifiche e proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1970, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo stesso, dietro domanda da presentarsi dai comuni interessati.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata la relativa domanda nei termini fissati dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 maggio 1966, n. 368.

Nelle località per le quali sia stata accertata anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 maggio 1966, n. 368, l'esistenza dei prescritti requisiti, i collegamenti telefonici verranno effettuati prescindendo dalla presentazione della domanda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con apposita convenzione, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli adempimenti relativi all'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a stanziare la somma di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 1.800 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970.

Almeno i due terzi delle somme stanziate a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonchè delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per la quota relativa all'anno finanziario 1968, si provvede: per lire 800 milioni, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; per lire 290 milioni e per lire 110 milioni con riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, dei capitoli n. 191 e n. 198 dello Stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **179**.

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di lire 2 milioni e 800 mila per la sistemazione della spesa sostenuta in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo verrà provveduto, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti varazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 marzo 1968, n. **180**.

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le servitù indicate nell'articolo 1 possono consistere:

a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;

b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.

Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitù previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.

Tale indennizzo è stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitù di cui alla lettera *a*), in un quarto per la servitù di cui alle lettere *b*) e *c*), in un terzo in caso di concorso di servitù di due o più lettere ».

Art. 2.

Ogni cinque anni dall'imposizione definitiva di una servitù militare il Ministero della difesa procederà ad una revisione per accertare se la servitù stessa si renda ancora necessaria per le esigenze militari o possa essere abolita.

L'esito dell'accertamento è comunicato ai proprietari con provvedimento soggetto ai normali gravami amministrativi e giurisdizionali.

Per le servitù costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa procederà ad una prima revisione generale nel termine di tre anni dalla data stessa e a successive revisioni, caso per caso, ogni cinque anni, dalla data di comunicazione dell'esito della prima revisione.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 55 milioni), n. 2031 (lire 255.000.000) e n. 2301 (lire 325.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 marzo 1968, n. **181**.

Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella *A*) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella *B*) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1968

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

Tabella *A*) - Tribunale per i minorenni di: Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

Tabella *B*) - Tribunale per i minorenni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Venezia.

LEGGE 18 marzo 1968, n. **182**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *secondo comma, le parole*: di quattro mesi, *sono sostituite con le parole*: di sei mesi.

L'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze nei comuni indicati al primo comma e di sei mesi nei comuni indicati al secondo comma del presente articolo.

In relazione a tale proroga, eccettuato che per i contributi consorziali, i creditori potranno ripetere a carico dei debitori i soli interessi legali e le spese vive degli eventuali protesti sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 2 *è aggiunto il seguente comma*:

La sospensione del corso dei termini previsti dallo articolo 1 e dal primo comma del presente articolo, relativamente a obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata a tre mesi dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le estrazioni del lotto e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968.

Dopo l'articolo 3 *è inserito il seguente articolo* 3-bis:

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dello articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 della presente legge sono effettuate gratuitamente.

All'articolo 4 *è premesso il seguente comma*:

E' concessa l'esenzione dei tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in provincia di Trapani.

All'articolo 5, *primo comma, dopo le parole*: i commerci, le arti e le professioni, *sono aggiunte le altre*: dell'imposta camerale; *dopo le parole*: riscuotibili mediante ruoli, *sono aggiunte le altre*: o con versamento alla tesoreria comunale.

Al secondo e penultimo comma la data del : 31 marzo 1968, *è sostituita dalla data*: 15 aprile 1968.

All'articolo 8, *dopo il primo comma, è aggiunto il seguente*:

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 1 non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Al terzo comma, dopo le parole: nei cui confronti sia stata concessa la sospensione, *sono aggiunte le altre*: o che ne facciano richiesta.

Dopo l'articolo 8 *è inserito il seguente articolo* 8-bis:

Ai comuni di cui all'articolo 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

All'articolo 9, *dopo le parole*: sui tributi indicati nello articolo 5, *sono aggiunte le altre*: nonchè sulle sovrimposte comunale e provinciale sui terreni.

Il secondo comma è soppresso.

All'articolo 12, *sono soppresse le parole*: fino al 31 dicembre 1970.

All'articolo 13, *primo comma, le parole*: 90 giorni, *sono sostituite con le parole*: 180 giorni.

Al terzo comma, le parole: per il numero di giorni indennizzato, *fino alle parole*: in quella successiva, *sono sostituite con le parole*: per i primi 180 giorni di disoccupazione.

All'articolo 14, *al primo comma, le parole*: i quali abbiano subìto gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo 1, *sono sostituite con le seguenti*: i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo 1.

Al terzo comma, è soppressa la parola: perentorio, *e le parole*: 60 giorni, *sono sostituite con le parole*: 120 giorni.

L'ultimo comma è sostituito con il seguente:

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dei terremoti.

All'articolo 16, *secondo comma, le parole*: è riscosso cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti gli stessi contributi, *sono sostituite con le parole*: è riscosso con le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.

All'articolo 17, *primo comma, le parole*: limitatamente ai quattro dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968, *sono sostituite con le parole*: fino al 31 dicembre 1968.

All'articolo 18, *primo comma, è soppressa la parola*: perentorio, *e le parole*: 90 giorni, *sono sostituite con le parole*: 180 giorni.

All'articolo 25, *secondo comma, sono soppresse le parole*: anche in deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti edilizi.

All'articolo 29 *il primo comma è sostituito con il seguente*:

Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, o per sostituire quelli crollati con ricoveri di emergenza, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 500 mila.

All'articolo 31, *primo comma, dopo le parole*: aziende agricole, *sono inserite le parole*: e avicole, di aziende produttrici di mangimi ad uso zootecnico.

Dopo l'articolo 31 *è inserito il seguente articolo* 31-*bis*:

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, modificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa del terremoto.

Sono messi a disposizione presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente anno scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie disastrate dal terremoto.

La retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per ciascun posto, graverà sul capitolo 2243 del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

All'articolo 33 *sono aggiunti i seguenti commi*:

Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte, su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968.

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendente di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Le somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968, sull'importo di lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo, potranno essere utilizzate negli anni successivi.

L'articolo 35 *è sostituito dal seguente*:

Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffusive degli animali e per interventi terapeutici sugli animali delle zone colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie possono trarre origine da zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'articolo 36 *sono aggiunti i seguenti commi*:

Nei concorsi per la assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione nell'ambito della Regione siciliana, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

L'esistenza e l'entità dei danni sono attestate con dichiarazioni del medico provinciale.

All'articolo 39 *al primo comma, le parole*: superiore a lire 1.050.000, *sono sostituite con le seguenti*: superiore a lire 1.500.000.

Al quarto comma dopo le parole: assunte le necessarie informazioni, *sono aggiunte le parole*: sentito il sindaco.

Dopo l'articolo 39 *sono inseriti i seguenti articoli*:

Art. 39-*bis*

In deroga all'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modifiche (articolo 6 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251) i cittadini dei comuni di cui all'articolo 1 trasferiti a seguito del sisma in altri comuni hanno diritto all'assistenza da parte degli enti comunali di assistenza.

Art. 39-*ter*.

Tutte le predette agevolazioni potranno essere godute anche dai sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati.

Dopo l'articolo 44 *sono inseriti i seguenti articoli*:

Art. 44-*bis*.

I contratti di locazione di immobili urbani, a qualsiasi uso destinati, e i relativi canoni di locazione, scaduti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria.

Art. 44-*ter*.

Le provvidenze previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 30, 34 e 35, sono estese ai comuni di Mistretta, Capizzi, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco d'Alunzio, Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di Messina; ai comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano, Castel Ferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE — PRETI — MANCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — BOSCO — MARIOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 marzo 1968, n. **183**.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. **184**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un appartamento dalla mensa patriarcale a favore della chiesa parrocchiale di S. Ludovico (vulgo S. Alvise), in Venezia.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia in data 17 gennaio 1967, relativo allo stralcio di un appartamento, sito a Cannaregio di Venezia, dalla mensa patriarcale a favore della chiesa parrocchiale di S. Ludovico (vulgo S. Alvise), nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1968, n. 185.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Martino a Cellole in Pontignano con quella di S. Giovanni Evangelista a Cerreto, entrambe in comune di Castelnuovo Berardenga.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 1° giugno 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Martino a Cellole in Pontignano (Siena) con quella di S. Giovanni Evangelista a Cerreto, entrambe in comune di Castelnuovo Berardenga (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Determinazione delle classi di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di carovane e cooperative esercenti autotrasporti per conto terzi della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zona od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci di carovane e cooperative della provincia di Bari, esercenti autotrasporti per conto terzi, è fissata come segue:

3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: BOSCO

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi che figureranno nella « V Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche - Tecnhotel », che avrà luogo a Genova dal 16 al 26 novembre 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere, nel triennio 1968-1970, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni di qualità « orto irriguo a coltura floreale » in alcuni comuni della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113, lettera *a*) e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento della qualità « orto irriguo a coltura floreale » nei comuni della provincia di Genova:

1) Genova: sezione I; sezione VII (Quarto); sezione VIII (Quinto); sezione IX (sezione Nervi); sezione X (S. Ilario);
2) Bogliasco;
3) Pieve Ligure.

Considerato che nei suddetti comuni, nessuna revisione è stata disposta per le colture floreali ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel triennio 1968-1970, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento — con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari — per la generalità dei terreni di qualità « orto irriguo a coltura floreale » siti nei comuni sopraindicati.

Sarà provveduto ad avvisare gli interessati delle operazioni sopraluogo, a mezzo manifesto da pubblicarsi all'albo del comune e nelle località di consuetudine, almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

(2365)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1968.

Costituzione della commissione regionale di vigilanza per il Trentino-Alto Adige per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di « case popolari »;

Viste le leggi della provincia di Bolzano 10 novembre 1960, n. 12 e della provincia di Trento 2 maggio 1962, n. 6, istitutive in quelle provincie — ai sensi dell'art. 5 delle predette norme di attuazione — delle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per lo esercizio delle funzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 131 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state dettate norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visti gli articoli 10 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 che istituisce presso gli uffici del genio civile, commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e, presso ogni provveditorato alle opere pubbliche, commissioni regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Considerato che, per quanto riguarda le provincie di Trento e Bolzano, la vigente disciplina statale in materia di assegnazione di alloggi economici e popolari costruiti con l'intervento finanziario dello Stato trova applicazione per tutte le categorie di alloggi sottratte alla competenza legislativa delle suddette provincie, a' termini dell'art. 1 delle succitate norme di attuazione dello statuto regionale;

Che, alla commissione regionale di vigilanza da istituire presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento sono devoluti oltre ai compiti in materia di ricorsi avverso i provvedimenti emessi dalle commissioni provinciali nei limiti della loro competenza, le funzioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1964 in tema di cooperative edilizie a contributo erariale, attualmente riservate alla competenza della commissione centrale di vigilanza del testo unico n. 1165 del 1938 in quanto non espressamente attribuite alle commissioni provinciali di vigilanza di Trento e di Bolzano in virtù delle richiamate leggi provinciali;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, che determina la composizione delle predette commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministero dei lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti ed associazioni per la costituzione della commissione regionale di vigilanza per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con i compiti di cui in premessa, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, composta come segue:

Presidente:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della Corte di appello di Trento designato dal presidente della Corte stessa;

Membri:

Cetto dott. Marco, consigliere della Corte di appello di Trento, designato dal presidente della Corte stessa;

Bertamini dott. Benedetto, vice provveditore alle opere pubbliche di Trento;

Trovatelli avv. Pier Alberto, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento;

Galli dott. Severino, direttore della Ragioneria dello Stato di Trento;

Pontalti dott. Sisinio, vice prefetto designato dal Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige;

Sartori Benito, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Ondertoller Giovanni, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.I.S.L.;

Zanetti ing. Leopoldo, rappresentante degli assegnatari, destinato per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Bruno Fontana, direttore di sezione, in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trento, è nominato segretario della commissione. Sono

chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, la rag. Liliana Bertoldi e l'arch. Anna Dorigo, in servizio presso lo stesso provveditorato.

Roma, addì 7 marzo 1968

Il Ministro: MANCINI

(2391)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1968.

Determinazione del tipo di laurea prescritto per i concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata la necessità di stabilire, a sensi dei commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 di cui sopra, il tipo di laurea necessaria per partecipare ai concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Considerata, altresì, l'opportunità di avvalersi della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, prima menzionato;

Decreta:

Articolo unico

Ai concorsi di ammissione nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, possono partecipare i cittadini italiani che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, siano muniti di uno dei seguenti diplomi di laurea:

giurisprudenza;
scienze politiche od equipollenti;
economia e commercio od equipollenti;
discipline nautiche;
scienze statistiche ed attuariali;
matematica, fisica o matematica e fisica.

I predetti candidati devono avere anche frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero corsi similari all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal predetto Ministero o dalla autorità consolare italiana all'estero ed avere esercitato lodevolmente le relative mansioni per un periodo di almeno due anni.

Roma, addì 16 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

(2734)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 marzo 1968.

Proroga della gestione commissariale del comune di Venafro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1968, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venafro ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Giovanni Fichera.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni dei problemi più urgenti di quella civica azienda, quali, l'adozione del nuovo regolamento organico del personale e del piano regolatore generale, curando la definizione di numerose altre questioni specie nel settore dei lavori pubblici e della finanza locale.

Occorre però ancora provvedere all'esame di importanti e fondamentali problemi attinenti al riordinamento amministrativo ed alla sistemazione di vari servizi di interesse generale, quali quelli di nettezza urbana, cimiteriali e della pubblica illuminazione.

Tali provvedimenti ed iniziative si appalesano indispensabili per la civica azienda, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe, nell'attuale momento, pregiudizievole per gli stessi interessi del comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, è stata disposta la proroga della predetta gestione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 10 marzo 1968

Il prefetto: BETTARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 dicembre 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Venafro ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Giovanni Fichera;

Considerato che il giorno 13 marzo p.v., scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata ai sensi di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, rchiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale di Venafro, affidata al direttore di sezione dott. Giovanni Fichera con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1967 è prorogata, a termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

Campobasso, addì 10 marzo 1968

Il prefetto: BETTARINI

(2580)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro », con sede in Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1968, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Asti Valle Tanaro », con sede in Asti (frazione Carretti), composto dai signori:

d'Alessandro dott. Michelino, presidente;
Rosso rag. Giuseppe e Cocito dott. Tommaso, membri.

(2374)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Agricola edile industriale Ombrone », con sede in Paganico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1968 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Agricola edile industriale Ombrone », con sede in Paganico (Grosseto), composto dei signori:

Carboni dott. Giacomo, presidente;
Francini Gianfranco e Falletti avv. Gaetano, membri.

(2396)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Monteverdi Marittimo », con sede in Monteverdi Marittimo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 marzo 1968, il rag. Pietro Cattani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Monteverdi Marittimo », con sede in Monteverdi Marittimo (Pisa), in sostituzione del sig. Renato Nelli, dimissionario.

(2395)

Scioglimento della società cooperativa di consumo di Sali Vercellese, con sede in Sali Vercellese

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa di consumo di Sali Vercellese, con sede in Sali Vercellese (Vercelli), costituita per rogito Quaglino in data 18 ottobre 1945, rep. 4689, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(2397)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Domus Electa-Seconda » (già Domus Electa), con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1968, la società cooperativa edilizia « Domus Electa-Seconda » (già Domus Electa), con sede in Milano, costituita per rogito Cazzaniga in data 10 aprile 1954, rep. 24202, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. prof. Piergiorgio Gattinoni.

(2398)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	218131 (nuda proprietà)	Moschitti Gesualda, nata a Napoli il 1° ottobre 1926, nubile, domiciliata a Napoli. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Moschitti Ester, nata a Napoli il 7 luglio 1894, nubile, domiciliata a Napoli . .	250.000
Pr. Redim. 5% (1936)	11896 (nuda proprietà)	Figli nascituri di Di Marino Pasquale di Antonio, domic. in Napoli. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Di Marino Pasquale di Antonio	122.000
Id.	12898 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	10.600
Id.	13409	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	21.200

Roma, addì 7 marzo 1968 *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

(2503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 21 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,40	624 —	624,25	624,04	624,10	—	624,25	624,04	624,40	623,60
$ Can.	576 —	575,85	576 —	575,95	575,10	—	576,20	575,95	576 —	575,60
Fr. Sv.	144,33	144,47	144,58	144,48	144,50	—	144,52	144,48	144,33	144,40
Kr. D.	83,79	83,73	83,72	83,74	83,60	—	83,76	83,74	83,79	83,77
Kr. N.	87,48	87,44	87,50	87,45	87,25	—	87,46	87,45	87,48	87,45
Kr. Sv.	120,89	120,81	120,85	120,82	120,50	—	120,88	120,82	120,89	120,80
Fol.	173,24	173,01	173,10	173,03	173,10	—	173,07	173,03	173,24	173 —
Fr. B.	12,57	12,565	12,575	12,5675	12,57	—	12,568	12,5675	12,57	12,56
Franco francese	126,95	126,92	126,96	126,89	126,80	—	126,97	126,89	126,95	126,80
Lst.	1502,70	1499,50	1499,20	1499,70	1500,50	—	1499,60	1499,70	1502,70	1497,75
Dm. occ.	156,66	156,55	156,60	156,50	156,45	—	156,50	156,50	156,66	156,40
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,13	24,1220	24 —	—	24,13	24,1220	24,13	24,13
Escudo Port.	21,83	21,83	21,825	21,835	21,80	—	21,835	21,835	21,83	21,82
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,96	8,96	8,90	—	8,97	8,96	8,96	8,95

Media dei titoli del 21 marzo 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	624,145
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	144,50
1 Corona danese	83,75
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	120,85
1 Fiorino olandese	173,05
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	126,93
1 Lira sterlina	1499,65
1 Marco germanico	156,50
1 Scellino austriaco	24,126
1 Escudo Port.	21,835
1 Peseta Sp.	8,965

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 18 novembre 1967 dalla sig.na Paulovic Liliana, nata a Grimalda di Pisino l'1 settembre 1941, residente a Trieste in viale D'Annunzio 30, presso Mattei, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Paulovic Liliana è ridotto nella forma italiana di Paoli.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 marzo 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 28 dicembre 1967 dal sig. Bozic Antonio, nato a Portole (Pola) il 18 giugno 1921, residente a Trieste, via del Pane Bianco 18, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bozic Antonio è ridotto nella forma italiana di Bossi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Giacca Letizia, nata a Portole il 28 febbraio 1928, moglie;
Bozic Bruno, nato a Portole l'1 febbraio 1949, figlio;
Bozic Marisa, nata a Capodistria il 21 ottobre 1956, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 4 marzo 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(2429)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 ottobre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena (Forlì);

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cesena, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Conza dott. Beniamino . . . punti 88,55 su 132
2. Tarabini dott. Lodovico . . . . » 88,28 »
3. Alagna dott. Gaetano . . . » 76,75 »
4. Venuti dott. Eustacchio . . » 73,67 »
5. Costanzo dott. Giuseppe . . » 72,95 »
6. Lo Iacono dott. Domenico . . . » 72— »
7. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 71,86 »
8. Costa dott. Antonio Emilio . . . » 71,46 »
9. Gracili dott. Rino . . . » 71,39 »
10. Di Pietrantonio Saverio . . » 70,18 »
11. Campanella dott. Giovanni . . » 69,75 »
12. Giannetti dott. Giunio . . . . » 69,70 »
13. Pieschi dott. Antonio . . . » 69,45 »
14. Di Pietro dott. Alfio . . . » 69,27 »
15. Lugli dott. Giuseppe . . . » 69,21 »
16. Palatiello dott. Vincenzo . . . » 67,69 »
17. Oddone dott. Francesco . . » 66,08 »
18. Montefusco dott. Gerardo . . » 65— »
19. Micio dott. Ardesino . . . » 61,23 »
20. Rossi Eugenio . . » 60,16 »
21. D'Amico dott. Luigi » 54,91 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1968

p. *Il Ministro:* GASPARI

(2399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ad alcuni dei concorsi per titoli, integrati da un colloquio a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1967, con il quale sono stati indetti trentasei concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a sessantasette posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative alle materie d'insegnamento specificate nel decreto medesimo;

Ravvisata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione a quelli dei suddetti concorsi che sono andati deserti;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di adottare lo stesso provvedimento per quelli dei suddetti concorsi per i quali sono pervenute non più di due domande, allo scopo di consentire una più larga partecipazione di candidati che consenta una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina ad ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, indetti con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, citato nelle premesse:

Numero dei posti messi a concorso	Materie e gruppi di materie d'insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
2	Lingua e letteratura tedesca
1	Educazione artistica nelle scuole medie
2	Educazione musicale nelle scuole medie
1	Meccanica e macchine a fluido
1	Tecnologia meccanica
1	Elettrotecnica generale e misure elettriche
1	Elettrotecnica generale e misure elettroniche
1	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
1	Chimica industriale
1	Fisica industriale
1	Disegno tecnico (settore meccanico)
1	Disegno tecnico (settore elettrico)
1	Termotecnica
1	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
1	Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
1	Chimica tessile e tintoria
1	Astronomia e navigazione
1	Teoria della nave
2	Tecnologia meccanica, laboratorio e disegno professionale negli istituti professionali

Art. 2.

Durante il decorso dei nuovi termini i candidati che hanno già presentato domanda di ammissione ai suddetti concorsi, ai sensi del bando originario, hanno facoltà d'integrare la documentazione prodotta.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1968
Registro n. 11, *foglio n.* 44

(2419)

Avviso relativo alla pubblicazione del rinnovo della graduatoria del concorso per esame speciale a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 52 del 28 dicembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1967, relativo al rinnovo della graduatoria del concorso per esame speciale a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto amministrativo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962, in esecuzione di decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

(2379)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 289 del 18 gennaio 1968, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Aragona, Menfi e San Biagio Platani;

Considerato che quale componente della commissione suddetta è stato chiamato il prof. Giovanni Fradà, direttore dell'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Palermo;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211, alla lettera *b*), dispone che a far parte della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ufficiale sanitario debbono essere chiamati « due docenti universitari di ruolo e fuori ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica »;

Ritenuto, pertanto, che il prof. Fradà, essendo docente di materia che non può essere considerata attinente ai posti messi a concorso non può far parte della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Considerato necessario provvedere alla sostituzione del suddetto componente;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A modifica del decreto n. 289 del 18 gennaio 1968, il prof. Giuseppe Schirosa, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Palermo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, in sostituzione del prof. Giovanni Fradà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 7 marzo 1968

Il medico provinciale: TUMMINIA

(2424)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1413 del 20 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 2080 in data 20 aprile 1966, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, delle candidate dichiarate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Galvagno Giuseppina	punti 60,71	su 120
2. Tranquillo Rosaria	» 59,26	»
3. Vitello Filippa	» 51,20	»
4. Malvina Anna	» 50 —	»
5. Pace Antonia	» 49,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 29 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1642 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Esaminate le domande delle concorrenti;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche, risultate idonee nel concorso pubblico in premessa specificato, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Galvagno Giuseppina: San Gregorio;
2) Tranquillo Rosaria: Aci Bonaccorsi;
3) Vitello Filippa: Castiglione di Sicilia;
4) Malvina Anna: Caltagirone (frazione Mazzarrone);
5) Pace Antonia: San Cono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 29 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

(2423)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0691 del 10 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 616 del 30 gennaio 1968, con il quale si è proceduto all'ammissione ed esclusione delle concorrenti;

Visto il verbale della commissione giudicatrice in data 29 febbraio 1968, con il quale si è proceduto alla graduatoria delle partecipanti al concorso sopra indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso sopraindicato risultate idonee:

1. Panarella Flora	punti 56 —
2. Nigro Carmela	» 54,42
3. Clemente Mafalda	» 52,64
4. Camusa Lavinia	» 51,56
5. Corbisiero Luisa	» 50,53
6. Tulimiero Biancamaria	» 50 —
7. Martiniello Giuseppina	» 45,27

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Avellino, addì 4 marzo 1968

Il medico provinciale: MELONI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1966;

Viste le istanze delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici, nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1966, delle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Panarella Flora: Salza Irpina - Sorbo - Serpico;
2) Nigro Carmela: Fontanarosa;
3) Clemente Mafalda: Rocca S. Felice;
4) Camuso Lavinia: S. Angelo all'Esca;
5) Corbisiero Luisa: Taurano;
6) Tulimiero Biancamaria: San Nicola Baronia.

Il presente decreto, a norma di legge, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, al l'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Le amministrazioni dei comuni interessati, come da nota a parte, scaduto il suindicato termine, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Avellino, addì 4 marzo 1968

Il medico provinciale: MELONI

(2359)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 3544 in data 18 giugno 1966, con la quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1965 in data 27 aprile 1967, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 3024 in data 5 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 31 luglio 1967, modificato con proprio decreto n. 5118 del 12 dicembre 1967 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 30 dicembre 1967;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965:

1. Ferrara Angioletta in Gilardenghi . . .	punti 67,585
2. Cartasegna Alda in Torre	» 59,682
3. Bocchio Mariuccia in Molinari	» 59,530
4. Confettoni Norina in Melani	» 57,662
5. Garbin Alcide in Milanese	» 52,210

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 5 marzo 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con la quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965, modificato con decreti n. 5197 in data 8 novembre 1966, n. 1965 in data 24 aprile 1967 e n. 2023 in data 26 aprile 1967;

Visto il proprio decreto n. 979 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1. Ferrara Angioletta in Gilardenghi: Alessandria (Sobb. San Giuliano V. - San Giuliano N);
2. Cartasegna Alda in Milanese: Garbagna - Casasco - Avolasca (Consorzio);
3. Bocchio Mariuccia in Molinari: Sezzadio - Castelspina (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 5 marzo 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(2358)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 757/6/Amm. in data 5 febbraio 1966, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1965, nonchè il decreto n. 5152/6/Amm. dell'11 ottobre 1967, con il quale il predetto decreto è stato notificato;

Visto il proprio decreto n. 6797/6/Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 6798/6/Amm. in data 27 dicembre 1967, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica Landi Robinia, vincitrice della condotta ostetrica di Capalbio ha rinunziato alla condotta ad essa assegnata;

Considerato pertanto che deve provvedersi all'assegnazione della sopraindicata condotta;

Viste le demande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenze;

Considerato che l'ostetrica Polemi Zarelia debitamente interpellata ha dichiarato di accettare la predetta condotta ostetrica del comune di Capalbio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Polemi Zarelia è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Capalbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 7 marzo 1968

Il medico provinciale: FINIZIO

(2490)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 245 del 16 febbraio 1967, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 2477 del 21 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 13 dicembre 1967, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Considerato che il dott. Ugo Serra, veterinario provinciale superiore, non è disponibile nei giorni fissati per le prove pratiche ed orali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Costa, veterinario provinciale superiore, in servizio presso il Ministero della sanità, viene nominato membro della commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Ugo Serra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma sarda e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Sassari, addì 5 marzo 1968

Il veterinario provinciale: PIGA

(2491)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Empoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1491 del 20 marzo 1967, relativo al bando di concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Empoli;
Visto il proprio decreto n. 5060 del 9 novembre 1967, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il proprio decreto n. 42 del 3 gennaio 1968, concernente l'ammissione agli esami dei candidati;
Visti i verbali d'esame rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Matteucci Pier Giuseppe	punti 173,560
2. Milioni Paolo	» 159,910
3. Marconcini Alberto	» 142,7325
4. Balocchi Attilio	» 138,639

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Empoli.

Firenze, addì 5 mazro 1968

Il veterinario provinciale: GHINELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 852 in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Empoli;
Visto che al primo posto della citata graduatoria risulta il dott. Matteucci Pier Giuseppe;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Matteucci Pier Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso per il posto di direttore del pubblico macello del comune di Empoli.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune di Empoli.

Firenze, addì 5 marzo 1968

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(2428)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sede della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1968, n. 21, col quale fu nominata la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vigarano Mainarda (vacante al 30 novembre 1966) e fu stabilita in Ferrara la sede di detta commissione;
Considerata la difficoltà di reperire in Ferrara locali idonei per potervi eseguire le prove d'esame;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi per le anzidette prove dei locali disponibili presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Bologna;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 47 e 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 8 gennaio 1968, n. 21, la commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa avrà sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara e del comune di Vigarano Mainarda.

Ferrara, addì 29 febbraio 1968

Il veterinario provinciale: CARDONA

(2253)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1401 in data 17 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1402 in data 17 ottobre 1967, con il quale il dott. Bruno Lombardo è stato assegnato alla condotta di Noale, Scorzè e Martellago;

Ritenuto che per effetto della rinuncia del predetto veterinario dott. Bruno Lombardo si deve procedere all'assegnazione della condotta di Noale, Scorzè e Martellago;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Baldi Guido, nato a Dolo il 10 giugno 1930, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Noale-Scorzè-Martellago.

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Venezia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Venezia, all'albo della prefettura e dei comuni di Noale, Scorzè e Martellago.

Venezia, addì 8 marzo 1968

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(2492)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 206 del 14 febbraio 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 26 del 12 gennaio 1968, con il quale sono stati ammessi trenta candidati al concorso medesimo;

Visto il decreto n. 1522 del 2 novembre 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per il concorso soprandicato;

Visto il decreto n. 26 del 26 gennaio 1968;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa lo espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966:

1.	Lombardo Bruno	punti	72,612	su 120
2.	Baldi Guido	»	70,118	»
3.	Stefanon Giovanni	»	63,377	»
4.	Salcuni Pasquale	»	62,745	»
5.	Magnolato Giovanni	»	62,726	»
6.	Galeazzi Amelio	»	57,129	»
7.	Galuppo Bruno	»	56,561	»
8.	Zara Iginio	»	55,154	»
9.	Crespi Antonio	»	54,500	»
10.	Melgrati Enrico	»	51,500	»
11.	Favero Gabriele	»	51 —	»
12.	Torroni Giacomo	»	50 —	»
13.	Carnevale Miacca Carlo	»	47,500	»
14.	Ghiringhelli Antonio	»	44,500	»
15.	Fava Giancarlo	»	43,500	»
16.	Brugnara Scipione	»	42 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio veterinario provinciale, all'albo pretorio della prefettura di Venezia ed a quello dei comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Camponogara, Pianiga.

Venezia, addì 4 marzo 1968

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 326 in pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Venezia al 30 novembre 1966;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1936, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Lombardo Bruno è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Dolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provinciale di Venezia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Venezia, all'albo della prefettura di Venezia, e dei comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Camponogara, Pianiga.

Venezia, addì 4 marzo 1968

(2313) *Il veterinario provinciale:* ZANACCA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.